

ALLEGATO A

Modalità operative e procedurali per l'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza, diffida, sospensione e revoca degli Enti Accreditati alla formazione.

SOMMARIO

1. Decadenza
 - 1.1 Cause di decadenza
 - 1.2 Decadenza automatica
 - 1.3 Decadenza con contraddittorio procedimentale
 - 1.4 Effetti della decadenza
2. Definizione e rilievo giuridico della "perdita del rapporto di fiducia"
3. Accertamento delle irregolarità – diffida, decadenza e sospensione
 - 3.1. Diffida e assegnazione del termine per la regolarizzazione
 - 3.2. Sospensione dell'accreditamento
 - 3.2.1.Sospensione per inadempienze di natura finanziaria
 - 3.2.2.Sospensioni parziali
 - 3.2.3.Procedura amministrativa per l'adozione dei provvedimenti di sospensione
 - 3.2.4.Contenuti provvedimento di sospensione e azioni correttive
 - 3.2.5.Effetti del provvedimento di sospensione
 - 3.2.6.Esiti del provvedimento di sospensione
 - 3.3. Sospensione cautelare in presenza di procedimenti penali rilevanti nei confronti dell'ente, del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi
 - 3.4. Sospensione cautelare in presenza di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi
4. Accertamento delle irregolarità - Revoca dell'Accreditamento
 - 4.1. Natura della Revoca e perdita del rapporto fiduciario
 - 4.2. Cause generali di revoca dall'accreditamento
 - 4.2.1. Cause di revoca dell'ente dall'accreditamento
 - 4.2.2. Revoche parziali
 - 4.3. *Mala gestio*: Nozione, presupposti e rilievo ai fini della revoca
 - 4.4. Revoca dell'accreditamento - Rinvio a giudizio e gravi irregolarità gestionali
 - 4.5. Criteri di valutazione delle irregolarità accertate
 - 4.6. Procedura amministrativa per l'adozione dei provvedimenti di revoca
 - 4.7. Durata degli effetti della revoca
5. Rinuncia volontaria all'accreditamento
6. Comunicazione ed efficacia dei provvedimenti
7. Conclusione del procedimento e aggiornamento dell'Albo
8. Clausola finale

1. DECADENZA

1.1 Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'accreditamento le seguenti fattispecie:

- a) mancata presentazione entro i termini della Dichiarazione annuale sul mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) cancellazione dal Registro delle Imprese o, per gli enti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, cancellazione dal Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), dal Registro nazionale delle persone giuridiche private o dal Registro regionale delle persone giuridiche private, dal Repertorio Economico Amministrativo (REA), o da altri registri obbligatori per legge necessari ai fini dell'accreditamento;
- c) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o avvio di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) mancata approvazione del bilancio di esercizio, quando tale inadempimento si protragga oltre il 31 dicembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, senza che il bilancio sia stato approvato dall'assemblea dei soci o dall'organo competente, configurando una situazione di grave irregolarità nella gestione amministrativo-contabile dell'ente incompatibile con il mantenimento dell'accreditamento;
- e) perdita delle certificazioni e dei requisiti obbligatori previsti per l'ente e/o per le sedi;

1.2 Decadenza automatica

Nei casi di cui alle lettere a), b), e c), quando la perdita del requisito risulti da pubblici registri, banche dati ufficiali o atti di autorità pubbliche ed è oggettivamente verificabile senza margini di valutazione discrezionale, la Direzione competente procede alla declaratoria di decadenza dall'accreditamento, dell'ente o della sede, con decreto dirigenziale.

La decadenza automatica opera senza necessità di preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto:

- il provvedimento ha natura meramente dichiarativa di un effetto già prodottosi per legge;
- la perdita del requisito è immediatamente accertabile mediante accesso a fonti pubbliche ufficiali;
- non sussiste alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione.

Il decreto di declaratoria di decadenza automatica deve contenere:

- l'indicazione puntuale della causa di decadenza;
- il riferimento alla fonte pubblica ufficiale da cui risulta la perdita del requisito (con allegazione della relativa documentazione);
- la data di efficacia della decadenza;
- l'indicazione che avverso il provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge.

1.3 Decadenza con contraddittorio procedimentale

Nei casi di cui alle lettere d) ed e), nonché in tutti i casi in cui la perdita del requisito non sia immediatamente verificabile mediante accesso a pubblici registri o banche dati ufficiali, ovvero quando sussistano margini di valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto o di diritto della decadenza, la Direzione competente procede nel rispetto del contraddittorio procedimentale.

In tali ipotesi, la Direzione competente comunica all'ente interessato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- a) l'avvio del procedimento di decadenza, con indicazione puntuale della causa rilevata e degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda;
- b) il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni, osservazioni e documentazione a propria difesa;
- c) l'avvertenza che, all'esito dell'istruttoria e in assenza di elementi idonei a dimostrare la permanenza del requisito, si procederà alla declaratoria di decadenza dall'accreditamento, dell'ente o della sede;
- d) il responsabile del procedimento e il termine di conclusione dello stesso.

Decorso il termine di cui alla lettera b), la Direzione competente, all'esito della valutazione delle eventuali controdeduzioni e osservazioni presentate, nonché degli accertamenti istruttori svolti, adotta con decreto dirigenziale:

- il provvedimento di declaratoria di decadenza dall'accreditamento, dell'ente o della sede, qualora la perdita del requisito risulti confermata e non sia stata sanata;
- il provvedimento di archiviazione, qualora l'ente abbia fornito elementi idonei a dimostrare la permanenza del requisito, l'insussistenza della causa di decadenza o l'avvenuta regolarizzazione.
- Il procedimento si conclude entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ente interessato.

I termini possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

L'audizione dell'ente può essere disposta ove ritenuta necessaria dall'amministrazione nell'espletamento dell'istruttoria o su richiesta dello stesso operatore.

1.4 Effetti della decadenza

A seguito della dichiarazione di decadenza, non potrà essere presentata nuova domanda di accreditamento per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento.

La decadenza potrà riguardare:

- l'intero ente accreditato, qualora la carenza dei requisiti abbia natura strutturale o incida sull'affidabilità complessiva del soggetto giuridico;
- la singola sede accreditata, qualora la mancanza dei requisiti o l'assenza di effettiva operatività sia riferibile esclusivamente a quella sede.

2. Definizione e rilievo giuridico della "perdita del rapporto di fiducia"

Il rapporto di fiducia tra Pubblica Amministrazione ed ente accreditato costituisce fondamento imprescindibile dell'istituto dell'accreditamento nell'ambito dei servizi di istruzione e formazione professionale e delle politiche attive per il lavoro.

Tale rapporto di fiducia si sostanzia nell'attesa, da parte dell'Amministrazione, che l'ente accreditato operi secondo standard, di correttezza, etica e professionalità, non solo nell'erogazione dei servizi e nella tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nelle attività formative, ma anche nello svolgimento delle attività a ciò strumentali, ivi incluse le comunicazioni inerenti ai servizi erogati e la promozione delle iniziative formative. In particolare, costituiscono pilastri insostituibili del rapporto fiduciario il rispetto, da parte degli enti dei principi di equità ed eguaglianza, della tutela della dignità e

riservatezza delle persone coinvolte, della massima trasparenza e imparzialità, della leale concorrenza, della pertinenza e correttezza delle informazioni diffuse nonché dell'integrità morale e della diligenza nella gestione complessiva della propria attività.

Il venir meno – anche parziale o episodico – del rispetto di tali principi, ivi incluso l'uso improprio, distorto o non conforme alle finalità istituzionali dei contributi, determina una compromissione del rapporto fiduciario tra ente e Amministrazione, rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità complessiva dell'ente e suscettibile di giustificare l'adozione di provvedimenti in materia di accreditamento, ove ne ricorrano i presupposti.

Le misure disciplinate nel presente allegato sono adottate all'esito di un'istruttoria specifica e individualizzata, fondata su elementi di fatto concreti, verificabili, attuali e pertinenti agli obblighi normativi/standard di accreditamento, nonché nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza, adeguatezza e gradualità dell'azione amministrativa.

3. Accertamento delle irregolarità – diffida, decadenza e sospensione

3.1 Diffida e assegnazione del termine per la regolarizzazione

Qualora sia accertata una non corretta erogazione dei servizi accreditati, una carenza documentale, ovvero la sussistenza di fatti, atti o comportamenti sanabili, nonché nei casi di mancata trasmissione, nei termini e con le modalità stabilite, dei dati, delle informazioni o della documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, la Direzione competente procede, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità dell'azione amministrativa, all'adozione di una diffida.

La diffida costituisce atto endoprocedimentale a contenuto istruttorio e collaborativo, finalizzato a consentire all'ente interessato di rappresentare compiutamente le proprie osservazioni, fornire chiarimenti e adottare misure correttive idonee a rimuovere le irregolarità riscontrate, prima dell'eventuale adozione di provvedimenti di maggiore incisività.

La diffida è notificata all'ente interessato e assegna un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricezione per la presentazione di eventuali osservazioni e/o per la rimozione delle irregolarità riscontrate.

La diffida deve contenere in modo chiaro e puntuale:

- a. l'indicazione delle irregolarità oggetto di contestazione;
- b. la descrizione delle azioni correttive necessarie al ripristino della regolarità, nonché dell'eventuale documentazione da produrre;
- c. l'esplicitazione che il mancato adeguamento entro il termine assegnato potrà comportare l'attivazione del procedimento di sospensione dell'accreditamento, dell'ente o della sede, ovvero, nei casi di maggiore gravità, del procedimento di revoca dell'ente o della sede;
- d. il responsabile del procedimento e i termini di conclusione;

L'audizione dell'ente può essere disposta ove ritenuta necessaria dall'Amministrazione nell'espletamento dell'istruttoria o su richiesta dello stesso Operatore.

Il procedimento di diffida si conclude entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della diffida da parte dell'ente interessato. I termini possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Qualora, decorso il termine assegnato, le irregolarità accertate non risultino sanate, la Direzione competente, all'esito della valutazione delle osservazioni eventualmente presentate dall'ente, può disporre la sospensione dell'accreditamento, dell'ente o della sede, per un periodo determinato, in

conformità a quanto previsto dal presente allegato ovvero la revoca, dell'ente o della sede, nei casi più gravi.

Qualora, invece l'ente, entro il termine assegnato, provveda a rimuovere integralmente le irregolarità riscontrate ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuto ripristino della regolarità, la Direzione competente, all'esito dell'istruttoria, dispone l'archiviazione.

L'archiviazione del procedimento di diffida non preclude l'adozione di ulteriori provvedimenti in presenza di nuove o reiterate irregolarità.

3.2 Sospensione dell'Accreditamento

Il procedimento di sospensione dell'accreditamento ai servizi di formazione e al lavoro si svolge nel rispetto del principio di fiducia, legalità, imparzialità, buon andamento, economicità, trasparenza, proporzionalità e adeguatezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La sospensione dell'accreditamento può riguardare l'ente o una sede, e costituisce misura temporanea cautelare e ripristinatoria, finalizzata al riallineamento dell'ente ai requisiti di erogazione normativamente previsti.

La Direzione competente procede all'attivazione del procedimento di sospensione dell'accreditamento qualora accerti fatti, comportamenti o situazioni tali da compromettere l'affidabilità complessiva dell'ente accreditato.

In particolare, la sospensione dell'accreditamento è attivata in caso di perdita di uno o più requisiti richiesti per il mantenimento dei requisiti di accreditamento, o di carenze nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, e comunque degli standard previsti dal sistema di accreditamento nonché di accertamento di gravi irregolarità amministrative e contabili, anche derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, tali da non compromettere il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione regionale ed ente accreditato, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti ipotesi:

- utilizzo improprio di risorse pubbliche percepite;
- fondato rischio di erogazione non corretta dei servizi di interesse generali oggetto di accreditamento, comprese le attività non finanziate da Regione Lombardia;
- omessa o insufficiente attività di vigilanza da parte dell'organismo di valutazione sull'operato dell'ente;
- mancata trasparenza, incompletezza o irregolarità della documentazione contabile e dei bilanci;
- omessa comunicazione di variazioni intervenute nelle caratteristiche dell'ente aventi incidenza sui requisiti di accreditamento afferenti all'erogazione dei servizi;
- coinvolgimento degli operatori in fatti idonei ad arrecare pregiudizio all'utenza e/o accertamento di inadempienze in ordine alla corretta e completa informazione degli utenti;
- gravi e reiterate violazioni degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività oggetto di accreditamento e degli utenti del servizio, anche se non ancora definitivamente accertate in sede giudiziaria;
- acquisizione di certificati irregolari da parte dell'INPS dell'INAIL in relazione all'inadempimento degli obblighi contributivi e previdenziali;
- acquisizione di certificati irregolari e/o provvedimenti sanzionatori definitivi irrogati dall'Agenzia delle Entrate;
- segnalazioni di irregolarità in merito ai requisiti strutturali o alla sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle Autorità competenti in materia.

3.2.1 Sospensione per inadempienze di natura finanziaria

Qualora l'Amministrazione regionale abbia crediti nei confronti dell'accreditato a seguito di accertamenti amministrativo-contabili, che hanno determinato l'adozione di ordinanze di diffida ed ingiunzione per recuperare la somma indebitamente percepita dallo stesso soggetto accreditato, la Direzione competente a seguito dell'iscrizione a ruolo, perdurando l'insolvenza, valutata l'entità del credito, dispone il provvedimento di sospensione dell'accreditamento fino alla completa estinzione del debito.

3.2.2 Sospensioni parziali

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, la sospensione può essere disposta anche in forma parziale, con riferimento alle sole tipologie di servizi per le quali sia stata accertata l'inadempienza.

Il provvedimento può prevedere, in relazione alla specifica natura e gravità delle irregolarità accertate:

- la sospensione limitatamente alla sede accreditata per cui è stata accertata la mancanza di effettiva operatività.

La sospensione parziale inibisce all'ente:

- la presentazione di nuove domande di accreditamento per nuove sedi o di ampliamento dell'ambito di accreditamento;
- il caricamento, l'attivazione o l'avvio di nuove attività formative o di servizio sui sistemi informativi regionali, nonché la partecipazione a bandi o avvisi pubblici regionali limitatamente alla tipologia di servizio e/o alla sede sospesa.

3.2.3 Procedura amministrativa per l'adozione di provvedimenti di sospensione

Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la Direzione competente contesta formalmente all'ente le violazioni riscontrate mediante apposita comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 con avvertimento che in esito all'istruttoria, il procedimento possa concludersi con un provvedimento di revoca qualora le irregolarità non vengano sanate.

La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare:

- l'oggetto del procedimento;
- le irregolarità contestate;
- la possibilità che, all'esito dell'istruttoria e in assenza di regolarizzazione, possa essere disposta la revoca dell'accreditamento, per l'ente o per le sedi;
- il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, osservazioni e documentazione a propria difesa, non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione;
- il responsabile del procedimento e i termini di conclusione dello stesso.

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Direzione competente richiede all'ente di produrre la documentazione relativa alle verifiche e ai controlli effettuati da parte dell'Organismo di Vigilanza o dell'Organismo indipendente di Valutazione, nonché, ove necessario, dal Revisore dei Conti, dall'ente certificatore che ha rilasciato le Certificazioni di Qualità, del Responsabile della Protezione dei Dati e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'audizione dell'ente può essere disposta ove ritenuta necessaria dall'Amministrazione nell'espletamento dell'istruttoria o su richiesta dello stesso Operatore.

Il procedimento di sospensione dell'accreditamento si conclude entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'operatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90. I termini possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto

1990, n. 241, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, nonché per il tempo necessario allo svolgimento dell'audizione dell'ente, ove disposta.

All'esito dell'istruttoria, qualora, anche alla luce del contraddittorio instaurato con l'ente e degli ulteriori accertamenti effettuati, emerga che le irregolarità riscontrate rendano necessario un intervento correttivo e temporaneo, senza che sia compromesso in modo irreversibile il rapporto fiduciario tra l'Amministrazione regionale e il soggetto accreditato, la Direzione competente dispone la sospensione dell'accredimento, per l'ente o per la sede qualora l'istruttoria abbia riguardato esclusivamente una sede.

La sospensione dell'accredimento ha durata massima di centottanta giorni dalla data del relativo provvedimento ed è prorogabile una sola volta, con atto motivato, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 19 del 2007 come modificata dalla L.R. n. 19 del 2025. La sospensione dell'ente può concludersi prima dei 180 gg qualora l'ente dimostri di aver regolarizzato tutte le posizioni che l'hanno originata.

Qualora invece l'ente non abbia adottato le azioni correttive indicate ovvero non abbia comunque ripristinato i requisiti di accreditamento e le irregolarità accertate permangano, nonché nei casi in cui venga accertata l'impossibilità oggettiva di ripristinare la corretta erogazione dei servizi e/o di sanare eventuali posizioni irregolari dei soggetti destinatari degli stessi, la Direzione competente, nell'ambito del medesimo procedimento e all'esito di una valutazione istruttoria aggiornata, procede alla revoca dell'accredimento risultando compromesso in modo sostanziale e irreversibile il rapporto fiduciario con il soggetto accreditato.

Nei casi di sospensione parziale di cui al paragrafo 3.2.2, in assenza di regolarizzazione delle posizioni è possibile procedere alla revoca della sola sede.

Si può pertanto procedere alla revoca della sola sede accreditata per la quale sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti previsti specificamente per la sede ovvero qualora sia stata accertata la mancanza di effettiva operatività della stessa.

Nei casi sopra elencati, qualora permangano gli altri requisiti di accreditamento, l'ente può continuare a svolgere la propria attività nelle altre sedi.

3.2.4 Contenuti provvedimento di sospensione – azioni correttive

Nel provvedimento di sospensione la Direzione competente individua puntualmente le irregolarità accertate e indica le azioni correttive, gli adempimenti e le misure organizzative che l'ente è tenuto ad adottare al fine di garantire e ripristinare la corretta erogazione dei servizi nonché gli adeguati livelli di gestione amministrativo/contabile.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo può essere richiesto:

1. il ripristino dei requisiti organizzativi, strutturali o professionali previsti per l'accredimento;
2. la regolarizzazione della documentazione amministrativa e contabile;
3. l'adozione o l'aggiornamento di procedure interne idonee a garantire la corretta erogazione dei servizi e la tutela dell'utenza;
4. la trasmissione di un piano di azioni correttive con indicazione dei tempi di attuazione.

Sulla base dell'istruttoria svolta l'Amministrazione può richiedere misure per la regolarizzazione dei servizi erogati, anche in applicazione dei disposti di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001.

Nei casi di adozione di provvedimenti di sospensione l'ente è tenuto a dare adeguata e corretta comunicazione all'utenza, secondo quanto stabilito dagli Uffici regionali per il caso specifico.

3.2.5 Effetti del provvedimento di sospensione.

Per l'intera durata del provvedimento di sospensione nei limiti strettamente necessari a garantire l'efficacia della misura e in modo proporzionato alla natura e alla gravità delle irregolarità accertate, l'ente accreditato è temporaneamente inibito dallo svolgimento delle seguenti attività:

- presentazione di nuove domande di accreditamento o di ampliamento dell'ambito di accreditamento;
- presentazione di domande di partecipazione a bandi o avvisi pubblici regionali;
- caricamento, attivazione o avvio di nuove attività formative o di servizio sui sistemi informativi regionali.

Qualora la permanenza dei requisiti strutturali e/o amministrativo/contabili lo consentano l'ente è tenuto alla prosecuzione dei corsi in essere fino alla conclusione delle attività in corso compresi gli esami, nell'interesse dei destinatari delle attività progettuali al fine di evitare disagi all'utenza.

La Direzione competente può prescrivere all'ente, con il provvedimento di sospensione o con atti successivi, le modalità e i tempi di conclusione delle attività già avviate, ove necessario al fine di garantire la tutela dei destinatari dei servizi e la continuità delle prestazioni essenziali.

L'eventuale mancata o non corretta conclusione delle attività in corso comporta la responsabilità dell'ente per i danni arrecati agli utenti e all'Amministrazione regionale, da accertarsi nelle sedi giudiziarie competenti.

Della sospensione comminata all'Accreditato, viene data evidenza negli Albi regionali in cui l'operatore è iscritto.

3.2.6 Esiti del provvedimento di sospensione

Alla scadenza del termine di sospensione l'Amministrazione rivaluta i requisiti di accreditamento e riammette nell'albo l'ente o la/e sede/i dell'ente sospeso.

Qualora la sospensione riguardasse esclusivamente le tipologie di servizi, decorso il termine della sospensione, gli Uffici rivalutano i requisiti di erogazione e riamettono l'ente all'erogazione del servizio nel Sistema Informativo Regionale.

Nei casi in cui l'esito della rivalutazione sia negativo, gli Uffici provvederanno alla revoca dell'accreditamento, della sede e/o della tipologia di servizio per i quali sono state accertate le irregolarità.

La Direzione competente può comunque in ogni momento procedere al riesame del provvedimento di sospensione, su istanza dell'ente o d'Ufficio, qualora emergano elementi nuovi rilevanti.

3.3 Sospensione cautelare in presenza di procedimenti penali rilevanti nei confronti dell'ente, del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi.

Fermo restando quanto previsto in materia di sospensione, la Direzione competente, a tutela dell'interesse pubblico, qualora venga a conoscenza tramite comunicazioni ufficiali dell'Autorità giudiziaria ovvero mediante atti legittimamente trasmessi da altre Autorità pubbliche, dell'esistenza di un procedimento penale iscritto ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, riferito all'ente accreditato o al legale rappresentante, o agli amministratori o ai direttori responsabili amministrativi, avvia un'istruttoria autonoma di natura esclusivamente amministrativa, per uno o più dei seguenti reati, indicati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. delitti contro la pubblica amministrazione;

2. delitti di cui agli articoli 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640-ter (frode informatica) del codice penale, quando commessi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea;
3. delitti di cui agli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali delle società quotate) del codice civile;
4. delitti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
5. altri delitti commessi nell'esercizio dell'attività di istruzione e formazione professionale o dei servizi al lavoro che comportino l'utilizzo improprio, la distrazione o l'appropriazione indebita di risorse pubbliche.

Tale istruttoria è finalizzata a verificare l'eventuale incidenza dei fatti oggetto di contestazione:

- sul mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- sulla corretta gestione, anche in ambito amministrativo-contabile, dei servizi e delle attività formative nonché delle risorse pubbliche eventualmente concesse;
- sulla corretta erogazione dei servizi e delle attività formative erogate all'utenza;
- sull'affidabilità complessiva dell'ente e sul rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale.

Il procedimento dell'istruttoria si svolge secondo quanto già previsto nel paragrafo 3.2.3 "Procedura amministrativa per l'adozione di provvedimenti di sospensione".

All'esito dell'istruttoria condotta dagli Uffici competenti in relazione alla natura e alla gravità dei fatti, la Direzione può disporre, con decreto dirigenziale, la sospensione cautelare dell'accreditamento qualora emergano amministrative/contabili e/o sulla qualità dei servizi erogati. Tale misura cautelare non è adottata in ragione della mera pendenza del procedimento penale, bensì sulla base di un'autonoma valutazione amministrativa degli elementi acquisiti.

La sospensione ha carattere temporaneo ed è adottata nell'ambito di un procedimento esclusivamente amministrativo, autonomo e distinto rispetto al procedimento penale, il quale segue il proprio corso nelle sedi competenti.

Le valutazioni amministrative non implicano né anticipano giudizi di responsabilità penale e si fondano esclusivamente sull'incidenza concreta e attuale dei fatti oggetto di contestazione sui requisiti di accreditamento e sulla tutela dell'interesse pubblico.

La sospensione dell'accreditamento ha durata massima di centottanta giorni, il termine decorre dalla data del relativo provvedimento ed è prorogabile una sola volta, con atto motivato, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni.

Qualora l'ente venga a conoscenza, in relazione ai reati sopra menzionati, dell'esistenza di un procedimento penale iscritto ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale, riferito a propri dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento delle attività per i quali è stato concesso l'accreditamento, l'ente accreditato per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza o dell'Organismo indipendente di Valutazione deve notificare Regione Lombardia ai sensi dei disposti di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001 indicando oltre ai fatti avvenuti le misure adottate ai sensi del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG).

3.4 Sospensione cautelare in presenza di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi

Nel caso in cui, nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori o dei direttori responsabili amministrativi, venga disposto dal giudice o da qualunque altra autorità competente

un provvedimento interdittivo, la Direzione competente ne prende atto e con apposito provvedimento dispone la sospensione dell'ente fino a completa sostituzione dei soggetti interdetti.

Nel caso di particolari esigenze di celerità correlate alla tutela del corretto utilizzo delle risorse pubbliche erogate per l'attività di formazione, nei confronti dell'ente accreditato, ovvero del legale rappresentante, degli amministratori o dei direttori responsabili amministrativi, venga disposto il rinvio a giudizio per reati che presentino le caratteristiche sopra descritte, la Direzione competente, nell'ambito di un procedimento esclusivamente amministrativo e a tutela dell'interesse pubblico, considerata la gravità dei fatti contestati, riconducibili a ipotesi di distrazione di fondi pubblici e al concreto pericolo di reiterazioni e di pregiudizio all'interesse finanziario regionale e all'utenza, procede alla sospensione cautelare dell'ente.

In entrambe le ipotesi, sussistendo particolari esigenze di celerità (es. pericolo di dispersione di risorse pubbliche, pericolo di reiterazione) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 Regione procede all'adozione del provvedimento di sospensione, in assenza della preventiva comunicazione di avvio del procedimento, ferma restando la successiva attivazione del contraddittorio procedimentale.

Con il medesimo provvedimento di sospensione cautelare la Direzione Competente attiva il contraddittorio procedimentale, assegnando all'ente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle memorie, osservazioni e documentazione a propria difesa.

L'acquisizione da parte di Regione Lombardia, degli atti o elementi informativi afferenti al procedimento penale, è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità giudiziaria competente ed è effettuata nel rispetto dei limiti di legge e dei vincoli di riservatezza previsti dall'ordinamento.

L'audizione dell'ente può essere disposta ove ritenuta necessaria dall'Amministrazione nell'espletamento dell'istruttoria o su richiesta dell'Operatore.

L'istruttoria si conclude nei termini previsti dal paragrafo 3.2.3 che disciplina i procedimenti di sospensione dell'accreditamento.

La sospensione cautelare dell'ente in caso di interdizione dei soggetti sopra richiamati è disposta fino alla sostituzione del soggetto interessato e all'accertamento della sua totale estromissione da tutti i rapporti con l'ente, nonché della cessazione di ogni potere di agire in nome e per conto dello stesso.

La sospensione cautelare dell'ente in caso di rinvio a giudizio ha durata massima di centottanta giorni dalla data del relativo provvedimento ed è prorogabile una sola volta, con atto motivato, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2025, n. 19. La sospensione può concludersi anticipatamente qualora i soggetti rinviati a giudizio siano sostituiti, sia ripristinata l'operatività dell'ente e quest'ultimo abbia dato dimostrazione del ripristino dei requisiti di affidabilità e regolarità gestionale richiesti per l'accreditamento, ovvero qualora intervengano nuovi elementi o provvedimenti giudiziari rilevanti ai fini dell'accreditamento o della gestione dell'attività formativa.

Qualora l'ente venga a conoscenza di provvedimenti di rinvio a giudizio riferiti a propri dipendenti e/o collaboratori nello svolgimento delle attività per i quali è stato concesso l'accreditamento, l'ente accreditato per il tramite del proprio Organismo di Vigilanza o dell'Organismo indipendente di Valutazione notifica Regione Lombardia ai sensi dei disposti di cui alla Legge 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001 indicando oltre ai fatti avvenuti, le misure adottate ai sensi del Modello Organizzativo e di Gestione (MOG).

4. Revoca dell'Accreditamento

4.1 Natura della Revoca e perdita del rapporto fiduciario.

La revoca è adottata nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità dell'azione amministrativa, quando risulti che le misure correttive e ripristinatorie, ivi comprese quelle

attivabili mediante la sospensione, non siano state poste in essere o non siano idonee a ristabilire le condizioni richieste per il mantenimento dell'accreditamento.

La revoca dell'accreditamento è adottata a tutela dell'interesse pubblico quale effetto della perdita dei requisiti di accreditamento e del venir meno del rapporto di fiducia con l'Amministrazione regionale ai sensi art. 26 della L.R. n. 19 del 2007 come modificato dalla L.R. n. 19 del 2025. Nei casi di adozione di provvedimenti di revoca l'ente è tenuto a dare adeguata e corretta comunicazione all'utenza, secondo quanto stabilito dagli Uffici regionali per il caso specifico.

4.2 Cause generali di revoca dall'accreditamento

4.2.1 Cause di revoca dell'ente dall'accreditamento

Costituiscono cause di revoca dell'accreditamento le medesime fattispecie già previste per la sospensione, qualora per gravità, reiterazione o mancata sanabilità, ovvero se non rimosse nei termini assegnati, risultino idonee a determinare la perdita dei requisiti di accreditamento e la compromissione definitiva del rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale, ai sensi ai sensi art. 26 della L.R. n. 19 del 2007 come modificato dalla L.R. n. 19 del 2025.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono cause di revoca, le ulteriori fattispecie di seguito indicate:

- il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti per l'accreditamento riferiti all'ente, anche a seguito di accertamento da parte degli organismi di vigilanza interna o di controllo;
- l'accertamento di gravi irregolarità con efficacia estesa a tutte le sedi accreditate, salva la possibilità di consentire la conclusione delle attività formative in corso nell'interesse dei destinatari, qualora permangano i requisiti strutturali di accreditamento della sede;
- il mancato ripristino entro i termini assegnati con provvedimento di sospensione, degli standard minimi di erogazione del servizio;
- il perdurare di situazioni di irregolarità, inadempienze o non conformità rispetto al possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'accreditamento, già oggetto di sospensione;
- le presentazioni di dichiarazioni false o mendaci rese al soggetto pubblico responsabile;
- il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, quando accertato da parte dell'amministrazione in via definitiva e non più sanabile;

4.2.2 Revoche parziali

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, la revoca può essere disposta anche in forma parziale, con riferimento alle sole tipologie di servizi per le quali sia stata accertata l'inadempienza.

Il provvedimento può altresì prevedere, in relazione alla specifica natura e gravità delle irregolarità accertate la revoca limitatamente alla sola sede accreditata per cui è stata accertata la mancanza di uno o più requisiti previsti specificamente per la sede ovvero la mancanza di effettiva operatività.

In sede istruttoria gli Uffici potranno altresì predisporre l'attivazione di azioni compensative e riparatorie a favore del personale dell'ente e dei destinatari del servizio.

4.3. Mala gestio: Nozione, presupposti e rilievo ai fini della revoca

La *mala gestio* costituisce causa autonoma di revoca dell'accreditamento e si configura allorquando l'ente manifesta una gestione gravemente inadeguata, opaca o non conforme ai requisiti richiesti, tale da comprometterne l'affidabilità e da ledere il rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art.7, della L. R. n. 19/2025.

La valutazione della *mala gestio* è effettuata in modo complessivo e sistemico, tenendo conto del contesto organizzativo, delle misure correttive adottate e dell'effettivo impatto delle irregolarità accertate dall'Amministrazione sull'affidabilità dell'ente, sulla gestione delle risorse pubbliche nonché sulla corretta erogazione dei servizi e/o sulla possibilità di sanare eventuali posizioni irregolari dei soggetti destinatari degli stessi, con conseguente ricaduta diretta sull'utenza e con danni all'immagine di Regione Lombardia.

La *mala gestio* si manifesta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti fattispecie:

- a. gravi irregolarità amministrative o contabili;
- b. gestione irregolare o fraudolenta delle attività formative;
- c. violazioni reiterate o strutturali dei requisiti di accreditamento;
- d. opacità gestionale o mancata collaborazione con l'Amministrazione;
- e. uso distorto di fondi pubblici;
- f. mancata o carente vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 o del revisore legale/società di revisione;
- g. violazioni significative e reiterate degli obblighi di trasparenza, pubblicità o prevenzione della corruzione;
- h. gravi carenze nei sistemi di controllo interno, gestione dei rischi o procedure di rendicontazione, tali da non garantire la regolarità amministrativa, gestionale o didattica;
- i. mancata tempestiva attivazione delle misure di anticorruzione e antiriciclaggio di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 231/2001 in relazione all'esistenza di procedimenti penali iscritti ai sensi dell'articolo 335 e nei casi di rinvio a giudizio dei reati medesimi;
- j. comportamenti elusivi, reticenti o ostativi rispetto all'attività di vigilanza, ispezione o monitoraggio dell'Amministrazione;
- k. assetti organizzativi, gestionali o contabili tali da compromettere la regolare erogazione delle attività formative o la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- l. irregolarità nella tracciabilità dei flussi finanziari o nella gestione dei pagamenti relativi ad attività finanziate con risorse pubbliche o comunitarie;

La valutazione della *mala gestio* avviene con riguardo all'impatto delle singole e complessive irregolarità sull'affidabilità dell'ente, sulla corretta gestione delle risorse e sulla tutela degli interessi pubblici regionali. Essa assume rilievo anche indipendentemente dalla sussistenza di responsabilità penale o amministrativo-contabile, qualora i comportamenti siano incompatibili con il rapporto fiduciario richiesto ai fini dell'accREDITamento.

Nei casi non immediatamente lesivi, l'Amministrazione può impartire prescrizioni con termine perentorio di adeguamento, al fine di tutelare la prosecuzione dell'attività formativa disponendo verifiche supplementari prima della definitiva adozione del provvedimento di revoca.

Anche nel caso di revoca, l'eventuale mancata o non corretta conclusione delle attività in corso può comportare la responsabilità dell'ente per i danni arrecati agli utenti e all'Amministrazione regionale, da accertarsi nelle sedi giudiziarie competenti.

Regione Lombardia si riserva in ogni caso la richiesta dei danni all'immagine da accertarsi nelle sedi giudiziarie competenti.

4.4 Rinvio a giudizio e gravi irregolarità gestionali

Qualora il rinvio a giudizio nei confronti dell'ente accreditato, ovvero del legale rappresentante, degli amministratori o dei direttori responsabili amministrativi, sia accompagnato dall'emersione di

gravi elementi di *mala gestio*, accertati in sede amministrativa, relativi all'erogazioni delle attività formative, alla gestione amministrativo-contabile ovvero all'utilizzo delle risorse pubbliche, tali da compromettere in modo sostanziale e non temporaneo il mantenimento dei requisiti di accreditamento o il rapporto fiduciario con l'Amministrazione regionale, la Direzione competente, nell'ambito del medesimo procedimento avviato anche mediante sospensione cautelare per particolari esigenze di celerità, e all'esito dell'istruttoria svolta nel rispetto del contraddittorio procedimentale, dispone con decreto dirigenziale, la revoca dell'accreditamento.

In tali ipotesi, la Direzione competente valuta i fatti in funzione della tutela dell'interesse pubblico, verificando se gli stessi risultino idonei a incidere, in modo grave e definitivo su:

- il mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- la corretta e regolare gestione dei servizi erogati in accreditamento;
- il rapporto fiduciario con la Regione;
- il vantaggio eventualmente ottenuto dall'ente derivante dalla condotta dei singoli imputati.

L'istruttoria si conclude nei termini previsti dal successivo paragrafo 4.6 *procedimento di revoca dell'accreditamento*.

Fermo restando l'obbligo in capo all'ente di completare le attività in corso nell'interesse dei discenti, la Direzione competente procede alla ricognizione puntuale delle attività in svolgimento al momento della revoca, disponendo per le stesse – a seconda delle specifiche situazioni rilevate - l'autorizzazione a concluderle o la cessazione immediata.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Direzione competente di riesaminare o adeguare la misura in essere, anche su istanza dell'ente interessato, qualora intervengano nuovi elementi istruttori o provvedimenti dell'Autorità giudiziaria rilevanti ai fini dell'accreditamento o della corretta gestione delle attività, senza che ciò comporti valutazioni sul merito del procedimento penale.

4.5 Criteri di valutazione delle irregolarità accertate

Nella valutazione circa la sanabilità delle irregolarità riscontrate, la Direzione competente tiene conto tra l'altro:

- delle misure adottate dall'Organismo di Vigilanza o dall'Organismo indipendente di Valutazione in applicazione, rispettivamente, della Legge n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012, nonché dell'eventuale relazione del Revisore dei Conti, dell'ente che ha rilasciato le Certificazioni di Qualità, del Responsabile della Protezione dei Dati e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- delle eventuali azioni correttive spontaneamente poste in essere dall'ente per mantenere l'accreditamento;
- di modifiche intervenute relative al cambiamento nella compagine sociale, nello statuto o negli organi di gestione, vigilanza e controllo interno;
- di ogni elemento utile a dimostrare la concreta capacità dell'ente di ripristinare stabilmente i requisiti di accreditamento previsti dall'ordinamento.

4.6. Procedura amministrativa per l'adozione dei provvedimenti di revoca

Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, la Direzione competente contesta formalmente all'ente le violazioni riscontrate mediante apposita comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare:

- l'oggetto del procedimento
- le irregolarità accertate

- il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, osservazioni e documentazione a propria difesa, non inferiore a 15 giorni dalla ricezione della comunicazione
- il responsabile del procedimento e i termini di conclusione dello stesso

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, la Direzione competente richiede all'ente le verifiche e i controlli effettuati da parte dell'Organismo di Vigilanza o dell'Organismo indipendente di Valutazione, nonché, ove necessario, del Revisore dei Conti, dell'ente che ha rilasciato le Certificazioni di Qualità, del Responsabile della Protezione dei Dati e dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'audizione dell'ente può essere disposta ove ritenuta necessaria dall'amministrazione nell'espletamento dell'istruttoria o su richiesta dello stesso operatore.

Il procedimento di revoca dell'accreditamento si conclude entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'operatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 241/90. I termini possono essere sospesi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di richiesta di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, nonché per il tempo necessario allo svolgimento dell'audizione dell'ente, ove disposta.

Entro il termine di conclusione del procedimento la Direzione competente adotta il decreto di revoca ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

Nei casi di revoca parziale di cui al paragrafo 4.2.2. si procede alla revoca della sola sede accreditata per la quale sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti previsti specificamente per la sede ovvero la mancanza di effettiva operatività.

Nei casi sopra elencati, qualora permangano gli altri requisiti di accreditamento, l'ente può continuare a prestare servizio per le attività e per le sedi non revocate.

4.7 Durata degli effetti della revoca

La revoca comporta l'impossibilità per l'ente di presentare nuova istanza di accreditamento o di essere reinserito nell'Albo per un periodo non inferiore a sette anni.

Nei casi di revoca parziale di cui al paragrafo 4.2.2. la revoca ha durata di 5 anni ed è riferita esclusivamente:

- alle sole tipologie di servizi per le quali sia stata accertata l'inadempienza
- alla sola sede accreditata per la quale sia stata accertata la mancanza di uno o più requisiti previsti specificamente per la sede ovvero la mancanza di effettiva operatività

Il caso di revoca parziale per le sole tipologie di servizi per le quali sia stata accertata l'inadempienza comporta, per 5 anni, l'impossibilità per l'ente di presentare nuova istanza di accreditamento per la tipologia di servizio revocata.

Con il provvedimento di revoca dell'accreditamento, al fine di garantire la tutela dei destinatari dei servizi, qualora i requisiti strutturali della sede lo consentano, è fatta salva la conclusione da parte dell'ente delle attività formative in corso di svolgimento limitatamente al tempo strettamente necessario al completamento delle procedure per la riassegnazione di tali attività ad altro ente accreditato.

Fino alla conclusione delle attività, ovvero fino al completo trasferimento delle stesse ad altro ente, l'ente revocato resta responsabile della corretta comunicazione all'utenza, secondo quanto stabilito dagli Uffici regionali per il caso specifico, nonché del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dell'accreditamento.

L'eventuale mancata o non corretta conclusione delle attività in corso, ovvero l'adozione di comportamenti ostantivi verso il trasferimento delle attività ad altro ente, costituisce presupposto per l'insorgenza della responsabilità dell'ente da accertarsi nelle sedi competenti.

L'operatore dovrà dichiarare il luogo di conservazione della documentazione per eventuali controlli ed indicare il soggetto con i relativi recapiti al quale dovranno essere recapitate le richieste per l'accesso ai documenti. La durata della conservazione della documentazione è stabilita dalla normativa vigente in materia.

Della revoca comminata all'Accreditato, viene data evidenza negli Albi regionali in cui l'operatore è iscritto.

5. Rinuncia volontaria all'accreditamento

Premesso che la rinuncia all'accreditamento non può essere utilizzata per eludere le conseguenze di un procedimento amministrativo imminente l'Amministrazione ha ritenuto di disciplinare la rinuncia nei termini di seguito indicati.

L'ente può presentare istanza di rinuncia volontaria all'accreditamento anche a seguito di irregolarità segnalate nell'esercizio delle proprie funzioni dall'Organismo di Vigilanza o dall'Organismo indipendente di Valutazione e non ancora accertate dall'Amministrazione.

L'istanza di rinuncia dovrà essere presentata in ogni caso prima della formalizzazione di qualsiasi tipo di contestazione da parte dell'Ufficio regionale competente.

L'Ufficio valuterà la richiesta tenendo conto della gravità delle irregolarità segnalate e potrà accoglierla o rigettarla con provvedimento motivato.

La rinuncia, che potrà essere accolta previa valutazione della gravità delle irregolarità commesse, in ottica deflattiva del contenzioso, comporta la cessazione dell'accreditamento a decorrere dalla data di efficacia del relativo provvedimento di presa d'atto della Direzione competente.

A seguito dell'accoglimento della rinuncia, l'ente non può presentare nuova istanza di accreditamento prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data di efficacia del provvedimento, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'ente presenti istanza di rinuncia volontaria all'accreditamento, al fine di salvaguardare la corretta erogazione dei servizi fino alla conclusione delle attività o allo spostamento degli stessi presso altri enti, gli Uffici provvederanno a indicare le azioni correttive, gli adempimenti e le misure che l'ente è tenuto ad adottare fino alla completa cessazione di ogni servizio erogato in accreditamento.

Qualora l'ente, dopo aver presentato istanza di rinuncia volontaria, non porti a termine le attività entro i termini e le modalità concordate, gli Uffici procederanno con la revoca dell'Accreditamento.

Nei casi di presentazione di rinuncia volontaria all'accreditamento, l'ente è tenuto a dare adeguata e corretta comunicazione all'utenza, secondo quanto stabilito dagli Uffici regionali per il caso specifico.

6. Comunicazione ed efficacia dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti conclusivi, adottati con decreto dirigenziale in ottemperanza alla normativa regionale, sono comunicati all'ente interessato e producono effetti dalla data del ricevimento.

7. Conclusione del procedimento e aggiornamento dell'Albo

Al termine del procedimento, nelle ipotesi di sospensione, revoca, reintegrazione, la Direzione competente cura l'aggiornamento tempestivo dell'Albo degli enti accreditati, secondo le modalità previste dalla legge regionale.

A salvaguardia e tutela del diritto di informazione all'utenza, nonché per eventuali controlli da parte delle autorità preposte, l'Ufficio accreditamento previa verifica della normativa Privacy provvederà periodicamente ad aggiornare e pubblicare l'elenco degli enti non più accreditati.

Tale elenco contiene esclusivamente i dati di accreditamento dell'operatore così come presenti nell'albo al tempo dell'accREDITAMENTO, nonché i periodi di accREDITAMENTO. Non saranno indicate le motivazioni relative all'uscita dall'albo.

8. Clausola finale

In ogni fase del procedimento l'Amministrazione assicura un'istruttoria adeguata, una motivazione puntuale e la modulazione delle misure adottate in funzione dell'evoluzione del quadro fattuale, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, adeguatezza e tutela dell'affidamento.

Resta inteso che qualora nel corso di un'istruttoria o una verifica in loco, emergano anche in via incidentale, irregolarità rilevanti ai fini dell'accREDITAMENTO e/o della corretta erogazione dei servizi, la Direzione si riserva di procedere sulle stesse nelle opportune sedi.

Resta ferma in ogni caso la facoltà della Direzione competente di avviare d'ufficio procedimenti di verifica e vigilanza sull'accREDITAMENTO qualora emergano elementi idonei a far ritenere compromessa la permanenza dei requisiti di accREDITAMENTO o l'affidabilità complessiva del soggetto accREDITATO.